

## **I.C.I. - RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32/2001 e dal D.L.185 del 29/11/2008, trova applicazione anche in materia di ICI. Il contribuente che abbia commesso errori ed omissioni può "ravvedersi" ossia regolarizzare la propria posizione entro i termini previsti dalla legge, pagando, oltre al tributo (se dovuto) una sanzione ridotta e gli interessi al saggio legale dalla data dell'omissione/errore alla data del pagamento (ravvedimento), a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

A questo proposito si fa presente che le sanzioni previste dai D. Lgs. 471-472-473/1997 sono applicate nella seguente misura:

- OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell'imposta dovuta
- OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo

minimo di euro 51,00

- INFEDELE DENUNCIA: 50% dell'imposta dovuta
- SAGGIO DI INTERESSE LEGALE: 2,5% dal 01/01/2004 al 31/12/2007; 3% dall'1/1/2008 al 31/12/2009; 1% dall'1/1/2010

### *Le tipologie di ravvedimento sono le seguenti:*

**A) PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTO Art. 13, comma 1, lettera a) e b), D. Lgs. 472/1997**  
*Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 2,5% pari ad 1/12 del 30%(vedi punto 1). Ravvedimento oltre 30 giorni: sanzione ridotta 3% , pari ad 1/10 del 30%(vedi punto 2) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI (31 ottobre) relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.*

#### Punto 1)

Se la regolarizzazione avviene **entro 30 giorni** dalla scadenza prevista per il versamento del tributo il contribuente dovrà versare:

- a) l'imposta o la differenza d'imposta dovuta
- b) la sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30%) calcolata sull'imposta (o differenza) dovuta
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull'imposta (o differenza) dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

#### **ESEMPIO.**

Un contribuente ha omissso il versamento dell'acconto ICI anno 2009 - scadenza 16/06/2009 pari a 50,00 euro.

Il giorno 16 luglio 2009 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

- Imposta non versata € 50,00
- Sanzione pari al 2,5 % di € 50,00 di euro 1,25
- Interessi al tasso del 3% per 28 gg. dal 17/06/2009 al 14/07/2009  
(50,00 X 3 X 28) : 36.500= € 0,11

**Totale da pagare € 51,36 arrotondato a € 51,00.-**

- pag. 1 -

## Punto 2)

Se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, ma entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, il contribuente dovrà versare:

- a) l'imposta o la differenza d'imposta dovuta
- b) la sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) calcolata sull'imposta (o differenza) dovuta
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull'imposta (o differenza) dovuta maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

### **ESEMPIO.**

Un contribuente ha omesso il versamento dell'acconto e del saldo ICI anno 2008 pari a complessivi euro 100,00 - scadenza rispettivamente 16/06/2008 e 16/12/2008 .

Il termine entro il quale può ravvedersi pagando una sanzione pari al 3% è il 31/10/2009

Il giorno 6 settembre 2009 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

Acconto €. 50,00 scadente al 16/06/2008

- Imposta non versata €. 50,00
- Sanzione pari al 3 % di €. 50,00 di €. 1,50
- Interessi al tasso del 3% per giorni 447 dal 17/06/2008 al 6/09/2009  
(50,00 X 3 X 447) : 36.500 = €. 1,83

Totale dovuto per l'acconto euro 53,33

Saldo €. 50,00 scadente al 16/12/2008

- Imposta non versata €. 50,00
- Sanzione pari al 3 % di €. 50,00 di €. 1,50
- Interessi al tasso del 3% per 264 giorni dal 17/12/2008 al 06/09/2009  
(50,00 X 3 X 264): 36.500 = €. 1,08

Totale dovuto per il saldo €. 52,58

Complessivamente il contribuente dovrà versare €. 53,33+52,58 = €. 105,91 arrotondato a €. 106,00.

N.B.: Per l'omesso e/o parziale versamento effettuato oltre i termini di presentazione della dichiarazione la Sanzione intera del 30% verrà liquidata direttamente dall'ufficio tributi, oltre gli interessi moratori previsti per legge.

### **B) DICHIARAZIONE OMESSA E OMESSO E/O PARZIALE VERSAMENTO Art. 13, comma 1, lettera c) D. Lgs. 472/1997**

Il contribuente può ravvedersi presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine pagando contestualmente:

- a) l'imposta dovuta
- b) la sanzione pari al 8,3% (1/12 del 100% dell'imposta dovuta) con un minimo di euro 4,25 (1/12 di €. 51,00) calcolata sull'imposta dovuta
- c) gli interessi al tasso legale, calcolati sull'imposta dovuta, maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

- pag. 2 -

N.B.: Il contribuente deve quindi presentare la dichiarazione con allegata copia del bollettino di versamento debitamente pagato, indicando nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" e specificando le parti della somma complessivamente versata riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione.

**ESEMPIO.**

Un contribuente ha ommesso la presentazione della denuncia ICI relativa all'anno 2007 scadente il 31/10/2008 e il versamento dell'acconto e del saldo ICI anno 2007 pari a complessivi €. 200,00.

Il termine entro il quale può ravvedersi presentando la denuncia ed effettuando il versamento dell'ICI 2007, pagando una sanzione pari all'8,3% dell'imposta dovuta è il 29/01/2009.

Il giorno 20 gennaio 2009 effettua il ravvedimento operoso, pertanto paga:

Acconto €. 100,00 scadente al 18/06/2007

- Imposta non versata €.100,00

- Sanzione pari al 8,3 % di €. 100,00 di €. 8,30

- Interessi al tasso del 2,5% per 196 giorni dal 19/06/2007 al 31/12/2007  $(100,00 \times 2,5 \times 196) : 36.500 =$  euro 1,34 + interessi al tasso del 3% per 385 giorni dall'1/1/2008 al 20/01/2009  $(100,00 \times 3 \times 385) : 36.500 =$  euro 3,16 per interessi totali pari ad euro 4,50

**Totale dovuto per l'acconto € 112,80**

Saldo €. 100,00 scadente al 17/12/2007

- Imposta non versata €. 100,00

- Sanzione pari al 8,3 % di €. 100,00 di €. 8,30

- Interessi al tasso del 2,5% per 14 giorni dal 18/12/2007 al 31/12/2007  $(100,00 \times 2,5 \times 14) : 36.500 =$  €. 0,09 + interessi al tasso del 3% per 385 giorni dall'1/1/2008 al 20/01/2009  $(100,00 \times 3 \times 385) : 36.500 =$  euro 3,16 per interessi totali pari ad euro 3,25

**Totale dovuto per il saldo € 111,55**

Complessivamente il contribuente dovrà versare  $112,80 + 111,55 =$  €. 224,35 arrotondata a 224,00

**C) OMESSA DENUNCIA Art. 13, comma 1, lettera c) D. Lgs. 472/1997**

Il contribuente può regolarizzare la sua posizione presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine pagando contestualmente la sanzione amministrativa pari a euro 4,25, arrotondato a euro 4,00 (1/12 del minimo di euro 51,00 ), allegando alla denuncia fotocopia della ricevuta di versamento indicando nelle annotazioni "ravvedimento operoso per presentazione tardiva della dichiarazione".

**ESEMPIO:**

Il contribuente omette di presentare la dichiarazione ICI per l'anno d'imposta 2007, scadente il 31/10/2008, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica. Il contribuente può ravvedersi sino alla data del 29/01/2009 pagando una sanzione pari a €. 4,25, arrotondato a euro 4,00.

N.B.: Il contribuente deve quindi presentare la dichiarazione con allegata copia del bollettino di versamento debitamente pagato, indicando nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".

**D) INFEDELE DENUNCIA E PARZIALE VERSAMENTO Art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 472/1997**

È ammessa inoltre la presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione ICI, determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica.

Più precisamente il contribuente può ricondurre a fedeltà la dichiarazione presentata l'anno precedente relativa al secondo anno di imposta antecedente il ravvedimento e deve, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, pagando:

- 1) la maggior imposta dovuta;
- 2) gli interessi al tasso legale,
- 3) la sanzione pari al 5% (1/10 della sanzione prevista per infedele denuncia cioè del 50%).

Il contribuente dovrà comunque presentare dichiarazione rettificativa scrivendo nelle annotazioni "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" e specificando le parti della somma complessivamente versata riguardanti rispettivamente l'imposta, gli interessi e la sanzione.

**ESEMPIO**

Il contribuente nell'anno 2006 ha presentato la dichiarazione ICI per l'anno 2005 indicando un terreno agricolo di valore rivalutato pari a €. 10.000,00 da cui deriva un'imposta ICI complessiva pari a €. 65,00. In realtà si tratta di un terreno che ha un valore rivalutato pari a €. 20.000,00 dal quale deriva un'imposta ICI complessiva pari ad €. 130,00.

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione entro il 31/10/2007, presentando denuncia ICI rettificativa di quella presentata nel 2005, pagando contestualmente:

- a) la differenza d'imposta che scaturisce dalla differenza di valore del terreno e cioè €. 65,00;
- b) la sanzione del 5% sulla differenza di imposta;
- c) gli interessi dovuti sulla somma dalla scadenza del pagamento (acconto 30/06/2005 - saldo 20/12/2005) alla data in cui viene eseguito il ravvedimento (entro il 31/10/2007).

**ATTENZIONE**

Per quanto riguarda gli errori **formali** contenuti nella dichiarazione ICI, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.

**COME SI CALCOLANO GLI INTERESSI**

Oltre alle sanzioni sul ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta (percentuale applicata dal 01/01/2004 al 31/12/2007: 2,5% - Decreto Ministeriale 10/12/2003; dall'1/1/2008: 3% Decreto Ministeriale 12/12/2007).

Importo degli interessi dovuto = (uguale) Somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) 2,5 : (diviso) 36500 (fino al 31/12/2007); = (uguale) Somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) 3 : (diviso) 36500 (dall'1/1/2008)

- pag. 4 -

### **COME SI COMPILA IL BOLLETTINO**

Per pagare il ravvedimento operoso si utilizza il normale bollettino ICI, quello che serve abitualmente per pagare l'imposta ordinaria. Detto bollettino si compila indicando le varie voci d'imposta al netto di sanzioni e interessi, e solo il totale del versamento deve essere comprensivo dell'imposta + sanzioni + Interessi, avendo cura di effettuare il dovuto arrotondamento (vedi sotto quanto specificato al riguardo). Infine ricordarsi di barrare il campo "ravvedimento".

Puo' essere anche pagato tramite F24 bancario o postale (vedi informativa "Pagamento I.C.I. tramite F24 – Istruzioni per la compilazione).

*Bisogna sempre inviare all'Ufficio tributi la lettera di comunicazione allegata alla presente.*

### **ARROTONDAMENTO DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO**

**L. 296/2006 comma 166- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore e pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

L'arrotondamento va effettuato tenendo in considerazione l'imposta totale finale da versare già arrotondata. L'arrotondamento è relativo ad ogni versamento d'imposta anche se contenuto in un ravvedimento o in un avviso.

- pag. n. 5 -

Al Comune di Sala Bolognese  
 Ufficio Tributi  
 Piazza Marconi n. 1  
 40010 Sala Bolognese (BO)

**RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art.13 D.Lgs.472/97 e succ.mod.ed integr.) ANNO D'IMPOSTA \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
 della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ P.I. /C.F. \_\_\_\_\_

RILEVATO il ravvedimento operoso relativamente alla seguente violazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

- parziale/omesso versamento
- omessa presentazione della dichiarazione .
- omessa presentazione della dichiarazione e omesso versamento dell'imposta dovuta infedele dichiarazione

Comunica di aver provveduto a regolarizzare la violazione versando, insieme all'imposta dovuta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale e la sanzione ridotta, relativamente agli immobili sotto indicati:

- entro 30 giorni
- entro un anno

IM- M- M- O- B- I- L- L- E	VIA E NUMERO CIVICO	CAT.	FG.	MAP.	SUB.	RENDITA CATASTALE O VALORE TERRENI O AREE	MESI POS- SESS O	% PO S- SES SO	DETRA- ZIONE	A L I Q U O T A
1										
2										
3										

TOTALE IMPOSTA DOVUTA €. \_\_\_\_\_  
 TOTALE IMPOSTA VERSATA €. \_\_\_\_\_  
 DIFFERENZA DA VERSARE CON IL RAVVEDIMENTO €. \_\_\_\_\_  
 INTERESSI (3% dal 1/1/2008 al 31/12/2009 - 1% dall'1/1/2010) €. \_\_\_\_\_

**SANZIONE**

- parziale/omesso versamento entro 30 gg. dalla scadenza: 2,50%;
- parziale/omesso versamento dopo 30 gg. dalla scadenza: 3%;
- omessa dichiarazione: euro 4,25 (1/12 del minimo 51,00 euro);
- omessa dichiarazione e omesso versamento: 8,3%;
- infedele dichiarazione: vedere istruzioni; €. \_\_\_\_\_

TOTALE €. \_\_\_\_\_ TOTALE ARROTONDATO €. \_\_\_\_\_

► NOTE

Si allega alla presente fotocopia del bollettino attestante l'avvenuto versamento.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_